

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo della politica comune della pesca, definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, è quello di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A tal fine la Comunità dovrebbe, tra l'altro, ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, mentre la politica comune della pesca dovrebbe essere coerente con altre politiche comunitarie, in particolare in materia di ambiente.

(2) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽³⁾, garantisce ai cetacei una rigorosa protezione e impone agli Stati membri di sorvegliare lo stato di conservazione di queste specie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre un sistema per sorvegliare la cattura e l'uccisione accidentali di queste specie, intraprendere ulteriori ricerche e adottare le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto significativo sulle specie in questione.

⁽¹⁾ Parere reso il 10 febbraio 2004.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3) In considerazione dei dati scientifici disponibili e delle tecniche messe a punto per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei nel corso delle attività di pesca è necessario adottare ulteriori misure per promuovere la tutela dei piccoli cetacei, in modo coerente e mediante la cooperazione a livello comunitario.

(4) Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto dispositivi acustici, grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie di cetacei nella pesca con reti fisse. È pertanto opportuno imporre l'uso di questi dispositivi nelle zone e nelle attività di pesca per le quali si registra o si prevede un livello elevato di catture accessorie di piccoli cetacei, tenendo conto anche del rapporto costo/efficacia di tale misura. È necessario inoltre stabilire le specifiche tecniche necessarie per garantire l'efficacia dei deterrenti acustici da utilizzare per tali attività di pesca. Sono necessari studi scientifici o progetti pilota per migliorare le conoscenze sugli effetti nel tempo dell'uso di deterrenti acustici.

(5) Il presente regolamento non dovrebbe impedire la ricerca scientifica e tecnica, in particolare per quanto riguarda nuove forme di deterrenti attivi. Ai fini del presente regolamento è opportuno pertanto che gli Stati membri possano autorizzare, a titolo temporaneo, nuovi ed efficaci tipi di deterrenti acustici che non sono conformi alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento stesso. È altresì necessario aggiornare, non appena possibile, le specifiche tecniche relative a tali dispositivi, ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.